

**COSTITUZIONE PROVVISORIA DELLA REPUBBLICA DI  
LUCCA  
CONSIGLIO DEI SENIORI  
15 FEBBRAIO 1799**

Letto l'elenco della Costituzione presentata dal Consiglio dei Giuniori, il tenore del quale è come appresso.

CAPITOLO I

FORMA DEL GOVERNO

Art. 1 – La Repubblica di Lucca è affidata provvisoriamente al Governo installato nel dì 4 febbraio 1799 dal generale di Divisione Serrurier.

Art. 2 – Questo Governo viene composto dei seguenti corpi.

Art. 3 – Un corpo Legislativo diviso in due Consigli l'uno di ventiquattro membri denominato dei Seniori; l'altro di quarantotto denominato dei Giuniori.

Art. 4 – Un Direttorio incaricato del Potere Esecutivo composto di cinque membri uno dei quali fa da Presidente.

Art. 5 – Numero cinque Ministri, cioè un Ministro della Giustizia, un Ministro della Guerra, un Ministro dell'Interno, un Ministro degli Affari Esteri, un Ministro delle Finanze.

Art. 6 – Il potere e le facoltà di questi ministri si daranno in un elenco separato.

Art. 7 – In conformità degli ordini del medesimo generale Serrurier dovrà il nostro governo osservare provvisoriamente per quanto è possibile la costituzione della Repubblica in quelle parti che riguarda il Potere legislativo ed Esecutivo. Rimangono per ora in vigore le leggi proprie della Repubblica di Lucca intorno al potere e sistema Giudiciario.

CAPITOLO II

Art. 1 – Dovrà ciascun Consiglio avere una sola destinazione.

Art. 2 – Non potranno i due Consigli adunarsi per alcun caso e discutere e deliberare nella stessa sala.

Art. 3 – La sala di ciascun Consiglio sarà disposta in modo che ogni membro abbia un comodo sedile, e possa andare e partire dal suo luogo senza produrne confusione.

Art. 4 – Ciascun membro dovrà starsi seduto al suo posto.

Art. 5 – Il recinto interno della sala dovrà esser libero.

### CAPITOLO III

#### DEI CONSIGLI

Art. 1 – I Consigli si adunano quante volte il Direttorio ne accenni l'urgenza ai rispettivi Presidenti, e che questi crederanno opportuno di dover fare.

Art. 2 – Non potranno esser legittime le adunanze dei due Consigli se in ciascuno di loro non si trovino presenti almeno due terzi dei membri che li compongono.

Art. 3 – Non potrà dirsi vinto alcun partito se non occorra la pluralità di voti affermativi, avuto riguardo al numero dei votanti presenti.

Art. 4 – Le sessioni dell'uno e dell'altro Consiglio saranno pubbliche.

Art. 5 – Non potranno però gli astanti oltrepassare il numero di cento nel Consiglio dei Giuniori, e nel Consiglio dei Seniori di cinquanta.

Art. 6 – Riconosciuta la necessità, il Presidente dietro l'approvazione dei suoi segretari, potrà formare il Consiglio in Comitato generale segreto per discutere solamente.

Art. 7 – Ciascheduno dei Consigli avrà un Presidente e due Segretari presi gli uni e gli altri dal proprio corpo.

Art. 8 – Tanto il Presidente che i segretari dovranno dal Consiglio rispettivamente rinnovarsi ogni mese a nomina del Presidente medesimo e dei Segretari, e successivamente dai più anziani dell'Assemblea da approvarsi col partito ordinario della pluralità dei voti.

### CAPITOLO IV

#### DEL PRESIDENTE

Art. 1 – Apparterrà al Presidente di mantener l'ordine della sala, il concedere la parola, l'annunziare prima di tutto la questione aggiornata nell'antecedente sessione; il pronunziare l'apertura e la

chiusura della seduta; e riguardo alla chiusura, nel caso di opposizione consultare l'Assemblea.

Art. 2 – Sarà pure nelle facoltà del Presidente di ordinar la riunione dell'Assemblea quante volte l'urgenza delle circostanze l'esigerà.

Art. 3 – Potrà il Presidente, abilitare i membri dell'Assemblea ad assentarsi, o non intervenire ai Consigli qualora il Presidente medesimo riconosca ragionevole la petizione.

Art. 4 – Non sarà però nelle facoltà del Presidente l'accettare o rigettare la renunzia che volesse fare alcuno dei membri del Consiglio alla sua carica, essendo ciò riserbato all'intero corpo.

## CAPITOLO V

### DEI SEGRETARI

Art. 1 – Appartiene ai Segretari di coadiuvare il Presidente nel disimpegno delle sue incumbenze, e invigilare sull'esattezza e sul riscontro dei partiti.

## CAPITOLO VI

### DELLE MOZIONI

Art. 1 – È in facoltà di ogni membro componente il Consiglio di fare quelle proposte ossia mozioni che crederà opportune purché ottenga la parola dal Presidente.

Art. 2 – Non potrà farsi la mozione da altro luogo che dalla tribuna, eccettuato il Presidente e i Segretari i quali potranno parlare dalle loro sedie.

Art. 3 – Nessuna mozione potrà discutersi se non venga appoggiata per lo meno da tre membri.

Art. 4 – Nessun membro, compreso l'autore della mozione, parlerà più di tre volte sopra la mozione stessa, a meno che non vi sia autorizzato dall'Assemblea.

Art. 5 – Pendente una discussione, nessun membro potrà fare una proposizione diversa di quella che discute, e facendone alcuna, il Presidente dovrà richiamarlo all'ordine.

Art. 6 – Se la mozione meriterà lunga discussione, il Presidente potrà ordinare l'aggiornamento.

Art. 7 – Esaurita la discussione l'autore della mozione potrà ridurla a termini semplici per essere deliberata affermativa o negativa.

Art. 8 – Se la questione è complessa, ogni membro ne potrà dimandare la divisione, e fissarne lo stato.

Art. 9 – Disapprovata una mozione non potrà essere riproposta che una sola volta nella medesima sessione.

Art. 10 – Il Presidente potrà prendere la parola ogni qual volta accada di dovere richiamare le opinioni alla questione proposta.

Art. 11 – Potrà prenderla ugualmente dopo tutti gli altri membri dell'Assemblea se vuole discutere egli stesso, o presentare una opinione.

## CAPITOLO VII

### DEL CONSIGLIO DEI GIUNIORI

Art. 1 – Appartiene esclusivamente a questo Consiglio la proposta delle leggi e degli altri opportuni provvedimenti.

Art. 2 – Le proposte adottate dal Gran Consiglio si chiamano deliberazioni.

Art. 3 – Il preambolo di ogni deliberazione contiene la data della sessione.

## CAPITOLO VIII

### DEL CONSIGLIO DEI SENIORI

Art. 1 – Appartiene esclusivamente al Consiglio dei Seniori l'approvare o rigettare le deliberazioni del Generale Consiglio.

Art. 2 – Dopoché una deliberazione del Consiglio dei Giuniori è pervenuta a quello dei Seniori, il Presidente la legge, e la propone all'approvazione o disapprovazione.

Art. 3 – La proposizione che si fa di una deliberazione del Consiglio dei Giuniori, s'intende fatta di tutti gli articoli che contiene.

Art. 4 – Il Consiglio dei Seniori deve approvarli o rigettarli nella loro totalità.

Art. 5 – L'approvazione del Consiglio dei Seniori si esprime in ogni proposizione con la seguente formula – Il Consiglio dei Seniori approva – La disapprovazione si esprime con la formula – Il Consiglio non può adottare.

Art. 6 - Il Consiglio dei Seniori dopoché avrà adottata una deliberazione dovrà farla pervenire sollecitamente al Consiglio dei Giuniori da dove si farà passare per la sua esecuzione al Direttorio.

## CAPITOLO IX

### DEL DIRETTORIO ESECUTIVO

Art. 1 - Il Direttorio Esecutivo fa apporre i sigilli e pubblica le leggi e ogni altro atto del Consiglio Legislativo.

Art. 2 - Il Presidente del Direttorio ha la firma, e la custodia del sigillo.

Art. 3 - Il Direttorio provvede secondo le leggi alla sicurezza interna ed esterna della Repubblica.

Art. 4 - Esso non può deliberare se non sono presenti almeno tre dei suoi membri.

Art. 5 - Può in ogni tempo invitare il Consiglio dei Giuniori a prender in considerazione un oggetto; può proporre delle misure, ma non dei progetti che abbiano forma di legge.

Art. 6 - I membri del Direttorio hanno residenza nel Palazzo Nazionale.

Art. 7 - Niun membro del Direttorio può sortire dal territorio della Repubblica senza permissione del corpo Legislativo.

Art. 8 - Il Direttorio non potrà nominare validamente alcun impiegato senza l'approvazione dei due Consigli all'eccezione però dei Ministri, dei suoi commissari e degli immediamenti appartenenti al suo burò.

Sopra di che il Consiglio decreta che l'elenco della Costituzione provvisoria s'intenda approvato e sanzionato.